



Il Prefetto della Provincia di Perugia

PREMESSO CHE:

- il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche, e il 19 agosto 2014 è entrata in vigore la Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito, con modificazioni, il citato Decreto Legge;
- il Decreto Legge, oggi convertito con modificazioni nella citata Legge n. 114/2014, inoltre, ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, “ ... ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali ...”¹;
- in tali casi il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
- le medesime misure sopra descritte si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione interdittiva antimafia e “... sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;

¹ Cfr. art. 32, comma 1 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: “ ... Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante ...”.



Il Prefetto della Provincia di Perugia

- in tale ultimo caso, “... le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC ...”²;

VISTI:

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa³;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 26 novembre 2014, con la quale sono state fornite le prime indicazioni interpretative in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 153/2014 ad oggetto “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”⁴;
- le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 28 gennaio 2015;

ATTESO CHE, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi del D.Lgs. 159/2011, questa Prefettura ha emesso, ai sensi dell'art. 84 co. 4 e 91 del medesimo D. Lgs., informazioni interdittive antimafia nei confronti dell'impresa GEST S.r.l. con sede a Perugia, partecipata da GESENU S.p.A., affidataria di 24 contratti di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani sottoscritto con ATI 2 e con altrettanti Comuni dell'Umbria come meglio specificato in appresso; con il medesimo provvedimento si dava atto, ai sensi della Legge 241/90, che era intendimento della Prefettura dare avvio al procedimento di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;

² Cfr., art. 32, comma 10 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: “ ... Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC...”.

³ Cfr., Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014

⁴ Cfr. Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto “Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.



Il Prefetto della Provincia di Perugia

PRESO ATTO CHE in esecuzione di quanto previsto dall'art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159/2013, come aggiunto dall'art. 3, comma 2, punto 2), del D.Lgs. n. 153/2014, la suddetta informazione antimafia interdittiva datata 5 novembre u.s. è stata comunicata alla società con nota prot. n. 71005 del 6/11/2015 trasmessa in pari data via PEC;

ATTESO CHE l'attivazione delle misure di gestione previste dall'art. 32, comma 10 è possibile qualora “ ... sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159”⁵;

RITENUTA sussistente la propria competenza a provvedere in merito alla garanzia della prosecuzione contrattuale per ragioni di pubblica utilità sotto il profilo della competenza territoriale in relazione al luogo ove ha sede la stazione appaltante, giusto il disposto previsto dal comma 1 del citato art. 32, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, sia in relazione al paragrafo 5 delle citate seconde Linee Guida che attribuisce al Prefetto che ha emesso l'informazione antimafia interdittiva la titolarità del potere di avviare il procedimento per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 e di adottare il relativo provvedimento finale;

CONSIDERATO CHE:

- con il provvedimento interdittivo tempestivamente notificato alla parte si è data comunicazione alla società GEST S.r.l. , ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990, dell'avvio del procedimento volto all'attivazione delle misure di gestione ex art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 in relazione ai contratti in corso di completamento e/o prosecuzione dei quali la società risulta affidataria;
- i tentativi di infiltrazione mafiosa individuati nel provvedimento interdittivo a carico del socio di maggioranza di GESENU sono riconducibili sostanzialmente a:
 - soggetti che nella compagine di impresa sono titolari degli assetti proprietari;
 - situazioni attinenti alle modalità di gestione dell'attività economica ed alle sue relazioni di affari con altri operatori economici o con soggetti collegati alla criminalità organizzata;
- il provvedimento interdittivo è stato trasmesso al Presidente dell'ANAC;
- è stata data comunicazione al Presidente dell'ANAC che è emersa la esigenza di verificare la sussistenza degli elementi previsti dalla Legge per l'applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui trattasi, relativamente agli appalti in

⁵ Cfr., art. 32, comma 10 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, cit.



Il Prefetto della Provincia di Perugia

questione, coerentemente alle indicazioni contenute nella suddetta Circolare ministeriale del 26 novembre 2014, al fine “... di assicurare il necessario raccordo con l’Autorità Nazionale Anticorruzione ...”;

- sono state acquisite le comunicazioni della società relative agli appalti in corso, lo stato del contratto e l’importo del valore contrattuale. Si tratta di n. 24 contratti di servizio aventi tutti la medesima denominazione “*Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani*”, sottoscritti con ATI 2 e dai seguenti 24 Comuni dell’Umbria: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, San Venanzo (TR), Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno e Valfabbrica;
- sono state acquisite da ATI 2 Umbria le notizie relative agli appalti in corso, lo stato di esecuzione dei singoli contratti di servizio sottoscritti dallo stesso ATI 2 e da 24 Comuni dell’Umbria, l’importo del valore contrattuale nonché elementi utili a valutare *l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali*, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ai fini dell’applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione delle società;
- è stata acquisita la valutazione della Direzione Territoriale del Lavoro dell’Umbria in ordine ai profili di criticità che l’interruzione dei contratti avrebbe sul livello occupazionale di settore nel territorio;
- in sede di Conferenza di servizi convocata in Prefettura il giorno 12 u.s., di cui al verbale di pari data, presenti l’ATI 2 ed i rappresentanti dei 24 Comuni firmatari dei singoli contratti di servizio, la Regione Umbria, la Direzione Territoriale del Lavoro dell’Umbria, è stata unanimemente rappresentata la necessità di garantire, nell’interesse pubblico, la prosecuzione dei contratti che afferiscono a funzioni e servizi indifferibili la cui interruzione, trattandosi di attività collegate all’igiene urbana ed alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, andrebbe ad incidere gravemente su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, evidenziando pure la Direzione Territoriale del Lavoro il rilevante impatto che l’interruzione dei contratti in essere potrebbe determinare sui livelli occupazionali, in particolare nel comparto dei servizi di igiene ambientale;

PRESO ATTO che in data 19.11.2015, previa comunicazione del complessivo esito dell’attività istruttoria, è pervenuta la nota con la quale il Presidente dell’ANAC, nel quadro delle previste intese, concorda con la prospettata applicazione delle misure previste dal citato art. 32, ed, in particolare, esprime l’avviso di applicare la misura prevista dall’art. 32, comma 1, lettera b) del predetto D.L.;



Il Prefetto della Provincia di Perugia

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni circa l'avviato procedimento di cui all'art. 32, né richieste di accesso agli atti in ordine all'adottato provvedimento interdittivo;

CONFERMATA, quindi, alla luce di tutto quanto sopra, la competenza a procedere ai sensi del comma 10 dell'art. 32 del predetto D.L. 90/2014, convertito in Legge 144/2014;

VALUTATA, pertanto, la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 32, comma 10 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, e che la tutela di diritti fondamentali cui è sottesa il completamento e/o la prosecuzione contrattuale, unitamente a quelli inerenti l'interesse pubblico di tutela della legalità e di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, richiede l'attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'appalto previste dal predetto comma 1, lett. b), al fine di garantire un presidio e un monitoraggio costante per tutto il perdurare degli appalti, tesi ad assicurare che gli stessi proseguano regolarmente, nel rispetto dei tempi preventivati, e al riparo da qualsiasi tentativo di condizionamento criminale;

RITENUTE sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2, nelle parti compatibili ed applicabili, e dal comma 10 dell'art. 32 del DL n. 90/2014, come convertito nella Legge n. 114/2014, volte a garantire, attraverso la nomina degli amministratori, destinati ad esercitare tutti i poteri degli organi di amministrazione e direzione con riguardo all'esecuzione dei contratti in relazione ai quali ricorre l'esigenza di tutelare gli interessi pubblici di cui all'art. 32, comma 10 del DL n. 90/2014, la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, allo scopo di evitare interruzioni nell'erogazione di prestazioni che risultano indispensabili per consentire ad una collettività o a tipologie di utenti di poter esercitare diritti primari costituzionalmente garantiti quali il diritto alla salute; nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali;

PRESO ATTO di quanto precisato nelle surrichiamate Linee Guida circa il potere del prefetto di :

- “conformare” con il medesimo provvedimento straordinario ovvero con successiva determinazione i poteri dell'amministratore e/o degli amministratori dando indicazioni quanto ai tempi e modalità di esercizio e stabilendo il relativo compenso;
- avvalersi del supporto tecnico professionale degli stessi amministratori al fine di individuare apposite linee guida volte a disciplinare l'esecuzione del contratto, anche per i suoi aspetti finanziari e contabili;
- determinare la durata della straordinaria e temporanea gestione in funzione delle esigenze di ultimazione del contratto pubblico ed in ragione dei tempi necessari a ricondurre lo stesso sul piano della corretta e ordinaria fisiologia di mercato;
- disporre la necessaria separata gestione pubblicistica della vicenda contrattuale attraverso l'accantonamento in un apposito fondo degli utili correlati alla esecuzione



Il Prefetto della Provincia di Perugia

degli specifici contratti per cui è disposto il commissariamento, ai sensi del comma 7 dell'art.32 "sino all'esito dei giudizi in sede penale, ovvero, nei casi di cui al comma 10 in sede amministrativa";

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dei contratti in essere di GEST S.r.l., procedendo alla nomina di tre amministratori cui vengano attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione dei contratti indicati, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, *"gli amministratori sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione degli appalti da cui trae origine la misura ..."*⁶;

INTERPELLATI i seguenti professionisti esperti come da curricula depositati agli atti di questa Prefettura i quali hanno manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal comma 2 dell'art. 32 del DL in questione, convertito nella Legge n. 114/2014, nonché l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione ai succitati appalti, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dai predetti ed acquisite agli atti:

- **Dott. Antonio MANCINI**, nato a Campobasso il 21.4.43, laureato in giurisprudenza, ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento di istituzioni di diritto, economia politica scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali; l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale; ha svolto la professione di procuratore dello Stato e in immediata successione quella di Avvocato dello Stato; ha svolto le funzioni di Amministratore straordinario e poi di Commissario straordinario dell'U.S.L. 28 di Bologna nord. E' a riposo dal 20.12.2014 dalla precedente funzione di Avvocato Distrettuale dello Stato della sede di Bologna in forza del decreto del Presidente della Repubblica 22.2.2000; in atto è Presidente di sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana in forza del decreto del Presidente della Repubblica 20.7.2015;
- **Dott. Donato Maria PEZZUTO**, nato a Lecce il 6.8.68, laureato in Economia e Commercio. Ha svolto e svolge numerosi incarichi giudiziari: in particolare incarichi di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Liquidatore Giudiziale, Custode ed Amministratore Giudiziario, C.T.U. in giudizi civili e perito in procedimenti penali, C.T. del P.M. Ha svolto e svolge numerosi incarichi come consulente contabile e fiscale nominato dal G.D. nell'ambito di procedure concorsuali, maturando una approfondita esperienza in tale settore. Ha maturato una particolare esperienza in

⁶ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.



Il Prefetto della Provincia di Perugia

materia di custodia, conservazione e amministrazione di patrimoni sottoposti a sequestro/confisca penale ovvero nell'ambito di misure di prevenzione patrimoniali. Con particolare riferimento a queste ultime esperienze professionali è stato nominato amministratore giudiziario ai sensi dell'art.321 c.p.p., dell'art.12 sexies L.356/65, dell'art.2 L.575/65, dell'art.22 D.Lgs. 159/11, in procedimenti di particolare rilevanza, nell'ambito dei quali si è occupato dell'amministrazione di patrimoni del valore di centinaia di milioni di euro, svolgendo una continua collaborazione le diverse D.D.A. di diverse Procure della Repubblica. E' iscritto all'Albo dei periti penali del Tribunale di Roma e di Lecce ed ha svolto numerosi incarichi contabili e fiscali come perito nominato in procedimenti penali. Ha svolto incarichi di liquidatore di società e consorzi;

- **Dott. Salvatore SANTUCCI**, nato a Perugia il 15.04.57, residente in Solomeo di Corciano (PG), laureato in economia e commercio, Dottore commercialista in Perugia e Revisore dei Conti, con competenze professionali nel campo di : Revisione e Controllo; Corporate Finance; Valutazione d'azienda; Operazioni straordinarie; Restructuring. Ha avviato attività di Consulenza direzionale promuovendo con altri partners la più significativa impresa di consulenza direzionale regionale nella quale ha operato con l'incarico di Consigliere Delegato e Project Manager di numerosi interventi nell'area della pianificazione e finanza strategica, costituendo anche la SANTUCCI & Partners s.r.l. In atto è Presidente e componente di Collegi sindacali di società industriali e riveste il ruolo di consigliere di Amministrazione indipendente in società industriali sia regionali che nazionali; revisore dei conti presso alcune amministrazioni comunali della Regione; è stato componente della Commissione nazionale Confindustria Finanza, Fiscalità e diritto Societario di Confindustria, amministratore unico di Conap – Consorzio Acquedotti Perugia, professore incaricato di Ragioneria Generale ed Applicata presso il corso di laurea in economia e Commercio dell'Università di Perugia; componente organo di valutazione della Camera di Commercio e componente elettivo del Collegio dei Revisori dei Confindustria di Perugia; Vice Presidente e Presidente di Gepafin S.p.A. 2012, società finanziaria della Regione Umbria;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32 comma 6 della legge 114/2014;

RITENUTO di stabilire che la durata della misura di straordinaria gestione sia individuata in ragione delle esigenze funzionali alla conclusione dei contratti in essere e comunque allo stato per un periodo di sei mesi dalla data di insediamento;



Il Prefetto della Provincia di Perugia

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 163/2006;
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014;
- i Protocolli d'Intesa sottoscritti tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC il 15 luglio 2014 ed il 27 gennaio 2015;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 27 gennaio 2015;

DISPONE

- La straordinaria e temporanea gestione della società GEST s.r.l. con la contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa ai sensi del comma 3, ultima parte dell'art.32 comma 10 della legge 114/2014 con riferimento al completamento e/o prosecuzione dei contratti di cui in premessa;
- la nomina dei dottori Antonio MANCINI, Donato Maria PEZZUTO e Salvatore SANTUCCI, quali amministratori straordinari e temporanei cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta impresa, limitatamente alla esecuzione dei contratti in corso precedentemente indicati, per il periodo necessario al loro completamento ovvero per un periodo temporaneo in atto stimato in mesi sei dalla data di insediamento, con la contestuale sospensione, limitatamente all'esecuzione dei predetti contratti da cui trae origine la presente misura, dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa;
- il rinvio ad un successivo provvedimento della fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art.32, comma 6, della legge 114/2014;
- l'utile di impresa derivante dalla esecuzione e/o conclusione dei contratti d'appalto gestiti dai commissari, determinato in via presuntiva dagli amministratori, attenendo "alla sfera della stazione appaltante nel cui esclusivo interesse l'amministratore prefettizio opera", sarà accantonato in un apposito fondo attraverso l'attivazione di una



Il Prefetto della Provincia di Perugia

forma di “necessaria separata gestione pubblicistica delle vicende contrattuali” oggetto del presente provvedimento, come si legge nelle citate Linee Guida sottoscritte dal Ministero dell’Interno e dall’ANAC in data 27.1.2015, le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall’Ordinamento (si pensi, ad esempio, a quelli regolati dall’art. 2447-bis c.c. che consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare).

Il presente provvedimento sarà notificato nelle forme di legge ai commissari nominati ed alla società GEST S.r.l. e comunicato al Presidente dell’A.N.A.C., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Ministero dell’Interno - Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica - DDA presso il Tribunale di Perugia, nonché alle stazioni pubbliche appaltanti interessate ed alle Prefetture delle province in cui hanno esecuzione i contratti. Lo stesso sarà pubblicato sul sito web della Prefettura di Perugia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR dell’Umbria entro il termine di gg.60 dalla data di notifica.

Perugia il 19.11.2015

IL PREFETTO
(De Miro)